

□ Interrogazione n. 252

presentata in data 19 gennaio 2011

a iniziativa del Consigliere Pieroni

“Modalità di gestione del trasporto sanitario”

a risposta orale urgente

Vista la deliberazione legislativa approvata dall'assemblea nella seduta del 21 dicembre 2010, avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge finanziaria 2011)”;

Considerato che in quella sede è stato presentato ed approvato un emendamento della II Commissione che proponeva delle modifiche alla l.r. 36/1998 che regola il sistema di emergenza sanitaria;

Rilevato che l'emendamento di cui sopra ha di fatto cancellato il secondo comma dell'articolo 10 bis della l.r. 36/1998 che stabiliva che il trasporto sanitario ove non fosse possibile che venisse assicurato dalle aziende sanitarie e dall'Inrca, doveva essere svolto da soggetti accreditati in base ai seguenti principi:

- a) in via prioritaria dalle associazioni di volontariato, dalla Cri e dagli altri enti pubblici accreditati;
- b) secondariamente, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture, tramite l'espletamento di bandi di gara;

Visto che la nuova formulazione dell'articolo 10 bis della l.r. 36/1998 approvata in data 21 dicembre 2010, prevede come unica alternativa allo svolgimento del servizio del trasporto sanitario, ove non sia possibile che venga assicurato dalle aziende sanitarie e dall'Inrca, l'affidamento dello stesso a soggetti accreditati, tramite l'espletamento di bandi di gara;

Evidenziata l'importanza che hanno rivestito e tutt'ora rivestono le associazioni Onlus (Anpas, CRI) nello svolgimento del servizio del trasporto sanitario marchigiano;

Tutto ciò premesso,

Si ritiene che le difficoltà create alle associazioni di volontariato nella gestione del servizio di trasporto sanitario, non possono non preoccupare l'Assemblea legislativa della Marche;

A tal fine,

SIINTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e, per lui, l'Assessore competente in materia per chiedere se :

- 1) a seguito della modifica dell'articolo 10 bis della l.r. 36/1998, le associazioni di volontariato rischiano di non poter più svolgere il servizio di trasporto sanitario a meno di modificare la loro natura di Onlus;
- 2) nel caso le associazioni Onlus siano costrette a modificare la loro natura associativa per svolgere il servizio di trasporto sanitario, si ritiene opportuno, pur nel rispetto delle normative comunitarie, procedere all'individuazione di modalità che consentano alle Onlus di garantire lo svolgimento del servizio del trasporto sanitario senza ricorrere a stravolgimenti del loro status associativo;
- 3) è prevista, ai sensi del nuovo art. 10 bis della l.r. 36/1998, la copertura finanziaria per procedere all'espletamento dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario, mantenendo gli attuali standard qualitativi dello stesso.